

COMUNICAZIONE 14/2026

24/04/2026



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

EMISSIONE NOTE DI CREDITO IVA E PROCEDURE CONCORDSUALI

A CURA DI

VERONICA TEA ALLUMINIO
FEDERICA PASCALE

Gentile Cliente,

desideriamo portare alla Sua attenzione il tema dell'emissione delle note di variazione IVA (note di credito) nei casi di mancato incasso di crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali.

In presenza di fatture emesse e non incassate a causa di tali procedure, è infatti possibile recuperare l'IVA già versata mediante emissione di una nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972.

I presupposti temporali per procedere all'emissione della nota di credito variano in base alla data di apertura della procedura:

Procedure aperte fino al 25/05/2021

- ▶ la nota di credito può essere emessa solo al termine della procedura (es. chiusura del fallimento/liquidazione giudiziale o completamento del concordato)

Procedure aperte dal 26/05/2021

- ▶ la nota di credito può essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura, senza che sia necessario attendere l'esito, e dunque:
 - dalla sentenza dichiarativa di fallimento;
 - dal provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
 - dal decreto di ammissione al concordato preventivo;
 - dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

Si evidenzia che, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, l'emissione della nota di variazione e la detrazione dell'imposta non incassata non richiedono l'insinuazione al passivo.

Al contrario, per le procedure precedenti, tale adempimento è richiesto, fatta salva la possibilità di dimostrare l'effettiva incapienza del patrimonio del debitore.

In merito all'individuazione del termine finale, si precisa che **la nota di variazione in diminuzione può essere emessa al più tardi entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA annuale** riferita all'anno in cui si sono verificati i presupposti sopra descritti.

Pertanto, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa **entro il 30 aprile 2026**:

- per le procedure già in essere al 25/05/2021 e concluse nel corso dell'anno solare 2025;
- per le procedure che si sono aperte nel corso dell'anno solare 2025.

Con riferimento, infine, al **momento in cui sorge il diritto ad operare la detrazione, si precisa che esso può essere esercitato nella liquidazione IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota di variazione è stata emessa e registrata** oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della stessa.

Restiamo a disposizione per analizzare eventuali situazioni specifiche e fornire il necessario supporto operativo.